


Statuto

Dettagli

Categoria: E.R.A. (/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=147)

 Pubblicato: 03 Dicembre 2015

GENESI ED AFFILIAZIONI

L' E.R.A. - European Radioamateurs Association - è una libera Associazione di radioamatori, costituitasi con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci il 09-01-1995, registrata al n° 661 vol 1.A. del 17-01-1995 – avente Cod. Fiscale 97056180827 - originata quest'ultima, a sua volta, dalla modifica della denominazione sociale dell'Associazione Radioamatori Siciliana A.R.A.S. costituita l' 11-04-1991.

Per le sue finalità l'A.R.A.S. è stata censita tra i gruppi, associazioni, enti, ed organismi di volontariato di protezione civile in data 27-05-1993, dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

L' E.R.A. è stata già iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, con autorizzazione all'uso dell'emblema, giusta nota protocollo n° 87849 - U6.1.3 del 24.12.1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Servizio Volontariato.

ART. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

L'Associazione E.R.A. "European Radioamateurs Association" è costituita senza fini di lucro e con fini di solidarietà, ed in particolare quale Organizzazione di Volontariato che agisce nei limiti della Legge 11 Agosto 1991 n. 266, di tutte le altre Leggi regionali e nazionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto, per l'elevazione morale e materiale dei propri soci, mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati europei, ove è possibile l'uso delle radiocomunicazioni via etere. L'organizzazione di volontariato, denominata E.R.A. "European Radioamateurs Association" assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale ed ha struttura democratica e senza scopo di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà Sociale e la sua durata non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria con la maggioranza prevista all'art.15. L'organizzazione ha sede legale in Palermo ed il trasferimento della sua sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione E.R.A. "European Radioamateurs Association" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle leggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito delle Radiocomunicazioni. L'E.R.A. "European Radioamateurs Association" promuove la sua attività, allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del Radioamatore nella Società Civile. Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera e consapevole volontà dei singoli soci di arricchire la propria personalità morale, culturale e radiantistica, impegna l'E.R.A. "European Radioamateurs Association" a prendere iniziative, che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori di libertà e di fraternità riconosciuti universalmente dai radioamatori. L'E.R.A. "European Radioamateurs Association", promuove attività sociali e culturali a mezzo di appositi centri operativi, onde realizzare, in collaborazione con Organi ed Istituzioni, anche progetti di interesse pubblico, inoltre ha lo scopo di riunire, per

finalità scientifiche e culturali, i radioamatori, al fine di incrementare gli studi in campo radioamatoriale, promuovendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni. L'E.R.A. "European Radioamateurs Association", tutela gli interessi dei soci e di tutte le proprie Sezioni e Delegazioni regolarmente affiliate e si prefigge di costituire collegamenti fra i Soci e le Pubbliche Amministrazioni per la collaborazione con la Protezione Civile.

L'Associazione si propone di promuovere attività radiantistiche allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato Italiano, le sperimentazioni in campo radiantistico. A questo fine l'E.R.A. "European Radioamateurs Association" svolge, senza scopi di lucro, attività culturali per la tutela dell'ambiente, educative ed assistenziali. Del volontariato per interventi di Protezione Civile, l'E.R.A. "European Radioamateurs Association" fa attività di primaria importanza. Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

La E.R.A. "European Radioamateurs Association" opera e rispetta le normative vigenti in materia di Volontariato di Protezione Civile, inoltre potrà progettare, svolgere, gestire o coordinare iniziative, servizi e attività nel settore della Protezione Civile, secondo le Leggi e Normative di riferimento, anche successive. Le attività verranno svolte secondo quanto sancito dalla Legge 11 Agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul Volontariato) e s.m.i, e della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e s.m.i, in collaborazione con Organi, Istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, ed europei.

ART. 6

(Soci e criteri di ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Le domande per l'ammissione a socio, vengono presentate presso le Sezioni territoriali dislocate presso tutto il territorio nazionale. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dalla Sezione territoriale dove è stata presentata l'istanza e verseranno la quota sociale annualmente stabilita dalla Sezione di appartenenza. Il mancato pagamento, entro il mese di febbraio della quota di rinnovo annuale di adesione, costituisce decadenza dalla qualità di Socio. Successivamente all'approvazione del Rappresentante Legale della Sezione oggetto della presentazione dell'istanza, la domanda viene trasmessa alla Segreteria Nazionale E.R.A. "European Radioamateurs Association" per l'ammissione all'Associazione Nazionale.

Sono Soci Onorari, tutti coloro che, per meriti speciali, vengono eletti tali dal C.D.N. dell'E.R.A. "European Radioamateurs Association" ad "honoris causa". Hanno diritto di parola in Assemblea, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali, non corrispondono la quota sociale annuale, ma possono versare quote volontarie o fare donazioni.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, come previsto dalla legge 266/91;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico, finanziario, consultare i verbali, le scritture sociali e i relativi documenti giustificativi.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e quello della Sezione appartenente e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, morosità per mancato pagamento, entro il mese di febbraio, della quota di rinnovo annuale di adesione alla Sezione di appartenenza. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Sezione appartenenza. L'aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto territoriale e nazionale, può essere escluso dall'organizzazione, inoltre se lo stesso viene espulso dalla propria Sezione, la stessa Sezione ha l'obbligo di comunicarlo con urgenza alla Segreteria Nazionale che provvederà a trasmettere la comunicazione al C.D.N. Il socio espulso non avrà mai più accesso a nessuna Sezione appartenente alla E.R.A. "European Radioamateurs Association".

ART. 9

(Sezioni aderenti e/o affiliate)

I soci si possono riunire in Sezioni Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali, costituite da un minimo di otto iscritti per Sezione, comunicandone

l'intenzione al C.D.N. che ne confermerà l'eventuale adesione alla E.R.A. "European Radioamateurs Association" La durata dell'affiliazione e/o adesione alla E.R.A. "European Radioamateurs Association" è illimitata e cessa solo per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione Nazionale, per espulsione conseguente a comportamento non conforme agli scopi ed allo spirito della E.R.A. "European Radioamateurs Association" e dello Statuto o indegnità, da chiunque segnalata e dimostrata nonché per morosità derivante dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto. Prima di procedere all'espulsione di una Sezione, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica che dovrà giungere entro il termine di 30 giorni, durante i quali la Sezione si intende sollevata dalla sua titolarità. In nessun caso ed a nessun titolo le Sezioni escluse possono pretendere alcunché dalla E.R.A. "European Radioamateurs Association" né hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, non esiste diritto al rimborso delle quote annualmente versate.

Le Sezioni possono altresì adottare un proprio Statuto e/o regolamento interno, con organi analoghi a quelli stabiliti per la gestione Centrale (Art.10), inoltre possono attivare nei propri territori di propria competenza, delle delegazioni e/o distaccamenti, dipendenti amministrativamente ed operativamente direttamente dalla Sezione, inoltre il Presidente della Sezione che attiva la delegazione nomina il proprio referente di delegazione che sarà il punto di riferimento locale. Le Sezioni sono gestionalmente ed amministrativamente autonome e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio, inoltre le Sezioni facenti parte dell'E.R.A. "European Radioamateurs Association" mantengono in ogni caso la loro autonomia operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Alle Sezioni in regola, la Segreteria Nazionale trasmetterà il relativo attestato annuale di affiliazione alla E.R.A. "European Radioamateurs Association" i certificati rilasciati dalle assicurazioni dei volontari in riferimento alla Legge quadro sul volontariato 266/1991 ed i relativi tesserini associativi, nonché eventuali gadget.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

- Collegio Nazionale dei Sindaci
- Collegio Nazionale dei Proviviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea a maggioranza dei presenti elegge il Presidente ed il Segretario.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- elegge il Consiglio Direttivo Nazionale;
- può proporre le dimissioni sia del Presidente dell'Associazione che del C.D.N.;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da un numero dispari di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge il Presidente dell'Associazione che ricoprirà anche la carica del Presidente del C.D.N.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare i Referenti di Settore, tanto da poter attribuire ai soci nominati, la facoltà di seguire e coordinare direttamente settori tecnici ben precisi, contribuendo al buon esito della vita operativa ed organizzativa dell'Associazione.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Egli è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato indice l'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti degli organi associativi delineando le linee guida per lo svolgimento delle votazioni e delle candidature.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed anche la Assemblea Straordinaria e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo Nazionale in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Collegio Nazionale dei Sindaci)

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri ed è l'organo che certifica il bilancio dell'Associazione, accompagnando la relazione da analisi sulla gestione. Esso si compone di tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale. Esso elegge nel suo ambito il Presidente. Le loro funzioni sono onorarie e gratuite. Il Collegio esercita la sua funzione a norma di legge e riferisce annualmente all'Assemblea per l'approvazione dei Bilanci con relazione scritta sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal C.D.N. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio Nazionale dei Sindaci risiede presso gli Uffici della Sede Centrale, dei quali si avvale per l'espletamento delle sue attività.

ART. 19

(Il Collegio Nazionale Dei Proviriviri)

Il Collegio Nazionale dei Proviriviri è l'organo al quale sono devolute funzioni di giustizia interna. Esso giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti in contrasto con l'appartenenza all'E.R.A. "European Radioamateurs Association". Il Collegio giudica sui ricorsi dei singoli soci

avverso i provvedimenti disciplinari comminati nei loro confronti dalle sezioni o dai competenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Collegio si compone di cinque membri effettivi e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo ambito il Presidente. Il Collegio Nazionale dei Probiviri risiede presso gli Uffici della Sede Centrale, dei quali si avvale per l'espletamento delle sue attività.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote sociali
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 24

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91. L'Associazione Nazionale provvede ad assicurare tutti i soci che operano nelle attività di volontariato.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Loghi e scritte identificative)

Il logo ufficiale dell'Associazione è quello regolarmente registrato dal Rappresentante Legale, presso gli uffici competenti e presente nella prima pagina di questo Statuto, contrassegnato con una R cerchiata. Sui documenti associativi possono essere presenti altri loghi oltre quello ufficiale con chiari riferimenti al volontariato di protezione civile, possono unitamente a quello ufficiale, essere utilizzati dalle Sezioni e dai Soci per le finalità statutarie di quest'Associazione. Al fine di poter identificare il personale volontario appartenente a questa Associazione ed i mezzi dislocati sul territorio, le Sezioni aderenti, se lo vorranno, potranno adottare l'utilizzo della seguente scritta: E.R.A. Protezione Civile Radioamatori.

ART. 31

(Settori tecnici)

L'Associazione si può avvalere tra i soci, di Referenti nominati dal Consiglio Direttivo, che hanno particolari esperienze e/o attività professionali certificate, attinenti al settore tecnico che andranno a ricoprire. Le nomine scadranno a fine mandato del Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Al fine di poter contribuire al buon esito della vita associativa, l'organizzazione nazionale nominerà alla prima Assemblea utile i seguenti Referenti: Referente Settore Telecomunicazioni, Referente Settore Protezione Civile, Referente Colonna Mobile Nazionale, Referente Sala Operativa Nazionale, Referente Settore Pubbliche Relazioni, inoltre potrà nominare altri Referenti in base a specifiche richieste decise in Assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale. I Referenti di settori seguiranno le attività di loro competenza e comunicheranno ed aggiungeranno tutto il lavoro svolto al C.D.N. che sarà l'unico organo a decidere, avvalendosi sempre del contributo del Referente. Resta inteso che le prestazioni dei Referenti di Settore sono a titolo gratuito ed esenti da ogni forma di remunerazione. Ai Referenti di Settore possono essere rimborsate le sole spese vive sostenute, documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 32

(Scioglimento dell'Associazione)

Qualora si verificasse un evento ritenuto insanabile per l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci. L'eventuale deliberazione di scioglimento dell' E.R.A. "European Radioamateurs Association", è valida con i $\frac{3}{4}$ dei voti dei Soci iscritti e l'unanimità dei presenti. Deliberato lo scioglimento, i beni della E.R.A. "European Radioamateurs Association" che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre Organizzazioni Nazionali di Volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

ART. 33

(Richiami legislativi)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 L.266/91.

FIRMATO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

👁 Visite: 219